



DICHIARAZIONE

Il/la sottoscritto/a in relazione
alla stesura della propria tesi di laurea triennale (specialistica) dal
titolo:
relatore il Prof. con la presente,

PRESO ATTO CHE

ai sensi della Legge 19 aprile 1925 n. 475 e s.m.i.

Art. 1 :«Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da
Autorità o Pubbliche Amministrazioni per il conferimento di lauree o
di ogni altro titolo scolastico o accademico (...) presenta, come
propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in
genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da
tre mesi a un anno». «La pena non può essere inferiore a sei mesi
qualora l'intento sia conseguito».

Art. 2. :«Chiunque esegue o procura dissertazioni, studi,
pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere lavori per gli scopi di cui
all'articolo precedente, è punito a norma della prima parte
dell'articolo stesso. È punito a termine del capoverso del detto
articolo se l'aspirante consegua l'intento». «In ogni caso la pena è
aumentata da un terzo alla metà se concorra il fine di lucro; e se
concorra anche l'abitudine, la pena è della reclusione da uno a tre
anni».

Art. 4. :«Chiunque con qualsiasi mezzo, offre di procurare od
eseguire dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in
genere lavori per gli scopi di cui agli articoli 1 e 3 è punito per il
semplice fatto dell'offerta, con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila».
«Qualora l'offerta sia fatta a mezzo stampa, ovvero sia fatta in
modo abituale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila».

Art. 5. :«La sentenza di condanna o quella che dichiara che il fatto
sussiste, ordina la cancellazione del provvedimento che ne sia
derivato».

ai sensi dell'art. 171 della l. 22 aprile 1941, n. 633

art. 171 : «salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo
171-ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000

chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive... un'opera altrui ...» ;

«La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.»

SI IMPEGNA

- a svolgere personalmente la tesi assegnata senza ausili altrui se non i suggerimenti e le correzioni del relatore o di eventuali correlatori ovvero le correzioni - da parte di terze persone - di carattere grammaticale e di lessico utili e necessarie per una buona presentazione in lingua italiana;
- a non svolgere opera di copiatura, né integrale né parziale, di testi a stampa o in ogni caso disponibili anche su supporti informatici o in internet e a rispettare le norme al riguardo della stesura della tesi indicate e a disposizione sul sito dell'Università di Bergamo: www.unibg.it con la possibilità di effettuare, nel corso della trattazione dell'argomento affrontato, citazioni più o meno ampie purché fra virgolette ed eventualmente editate con carattere diverso da quello usato correntemente nonché con l'esplicita menzione dell'autore e del titolo da cui si sia tratta la citazione stessa.

In fede

Firma

Bergamo,